

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1713

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Rifinanziamento della legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto

Presentata il 1° luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 novembre 1990, n. 380, recante « Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto », ha dato il via all'attuazione di una nuova politica dei trasporti, basata sulla incentivazione della navigazione interna di importanti quote di merci, definendo il sistema idroviario padano-veneto di preminente interesse nazionale, dettando una normativa speciale per la sua realizzazione e stanziando alcuni finanziamenti per interventi di prima necessità, già assegnati alle regioni interessate e al Ministero dei lavori pubblici con vari decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Nell'ambito di tali stanziamenti è stata prevista la spesa di lire 2,3 miliardi per la progettazione di ulteriori interventi prioritari atti a garantire una maggiore fun-

zionalità al sistema, all'interno del piano e del tracciato dello stesso, già approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 giugno 1992, n. 729.

Appare opportuno ed urgente utilizzare, per la realizzazione di lotti funzionali da realizzare a seguito dell'effettuazione della sopradescritta progettazione, la parte degli accantonamenti previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), tabella B, a favore del Ministero dei trasporti e della navigazione destinati, per quanto riguarda gli esercizi 1997 e 1998, alla realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

In tal modo si valorizzerebbero sia gli interventi già finanziati sia le progettazioni avviate, evitando la vanificazione o il ridotto utilizzo di risorse già impegnate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per le finalità di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per l'anno 1998, a carico di apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tali fondi possono essere utilizzati con le procedure di cui all'articolo 6 della citata legge n. 380 del 1990.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante utilizzo delle corrispondenti proiezioni per gli anni 1997 e 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella B della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relativi al Ministero dei trasporti e della navigazione.